

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 2	AMMONTARE DELL'APPALTO, DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E CATEGORIA PREVALENTE	6
ART. 3	TIPOLOGIA DEL CONTRATTO - IMPORTO DI CONTRATTO	7
ART. 4	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO	8
ART. 5	DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO DI APPALTO	10
ART. 6	PRIORITA' FRA DOCUMENTI CONTRATTUALI - DISCORDANZE ED INTERPRETAZIONI	11
ART. 7	CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI	12
ART. 8	CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE OPERE ED EVENTUALI MODALITA' OPERATIVE DI DETTAGLIO	13
ART. 9	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	14
ART. 10	REQUISITI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	14
ART. 11	DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	14
ART. 12	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO	14
ART. 13	CAUZIONE E GARANZIA	15
ART. 14	DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL'APPALTATORE	18
ART. 15	STIPULA DEL CONTRATTO - VINCOLO DELL'APPALTATORE - MANCATA FIRMA	18
ART. 16	RICHIAMO ALLA LEGGE E AL CAPITOLATO GENERALE PER LE OPERE PUBBLICHE	18
ART. 17	DOCUMENTI DA CONSEGNARSI ALL'APPALTATORE	18
ART. 18	APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI	19
ART. 19	ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	20
ART. 20	DISCIPLINA DEI SUBAFFIDAMENTI	28
ART. 21	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	30
ART. 22	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	32
ART. 23	DIREZIONE DEI LAVORI	33
ART. 24	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E DEL DIRETTORE DI CANTIERE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE	34

ART. 25	CONSEGNA DEI LAVORI	37
ART. 26.	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITA' E SANZIONI	38
ART. 27	ORDINI DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI	42
ART. 28	SOSPENSIONE E PROROGA DEI LAVORI	43
ART. 29	ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E "PROGRAMMA ESECUTIVO" DEI LAVORI	43
ART. 30	RINVENIMENTO DI OGGETTI DI VALORE	45
ART. 31	CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO	45
ART. 32	PREZZI CONTRATTUALI E MODALITA' DI APPLICAZIONE	47
ART. 33	NUOVI PREZZI	48
ART. 34	DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO	48
ART. 35	REVISIONE DEI PREZZI	49
ART. 36	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE	50
ART. 37	MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO	50
ART. 38	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE DEI LAVORI	51
ART. 39	PAGAMENTO IN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI	52
ART. 40	ACCREDITO DELL'ANTICIPAZIONE	53
ART. 41	DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE	53
ART. 42	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MANO D'OPERA	54
ART. 43	VARIANTI IN CORSO D'OPERA - LAVORI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE PER OPERE MIGLIORATIVE	54
ART. 44	PROGETTO - DISEGNI - ISTRUZIONI	
ART. 45	DIFETTI DI COSTRUZIONE - POLIZZE INDENNITARIE E DI RESPONSABILITA' CIVILE	56
ART. 46	TENUTA DELLA CONTABILITÀ - ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DELLE OPERE	57
ART. 47	CRONOPROGRAMMA LAVORI	58

LA SPEZIA

Lavori di ripristini stradali
risanamenti
2016

A BASE DI GARA	€	87.985,00
COSTI ORDINARI SICUREZZA	€	3.500,00
A BASE D'APPALTO	€	91.485,00

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di realizzazione ripristini stradali definitivi a seguito risanamenti reti idriche e fognarie effettuati nel 2016 nei Comuni gestiti.

a misura”, sulla base di prezzi unitari singoli riferiti alle singole categorie di lavoro offerte dall'Appaltatore per l'esecuzione di: ripristini stradali definitivi a seguito risanamenti reti idriche e fognarie effettuati nel 2016 nei Comuni gestiti.

Inoltre nell'ambito del presente appalto è prevista e riconosciuta, nei costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, la realizzazione delle opere provvisorie anche relative alla sicurezza nel cantiere ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Nell'appalto sono compresi gli oneri esplicitamente previsti a carico dell'Appaltatore e i costi della sicurezza e tutela del lavoratore.

- Tutti i lavori inerenti l'appalto dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore in conformità con le prescrizioni tecniche ed alle condizioni riportate nei documenti contrattuali, tenuto peraltro conto che dette prescrizioni hanno carattere indicativo e non limitativo, in quanto l'Appaltatore si obbliga espressamente a consegnare opere complete ed agibili ed impianti o loro parti completamente montati, collaudabili ed esercibili.

L'Appaltatore inoltre dovrà raccogliere tutte le informazioni utili e necessarie che potranno essere determinanti nella realizzazione dell'opera, senza per questo avere diritto a compensi aggiuntivi del prezzo a corpo.

Pertanto prima di inoltrare l'offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di:

- esaminare tutti i disegni e gli elaborati di progetto e di valutare le quantità e la qualità delle opere da eseguire;
- eseguire accurati sopralluoghi su tutto il tracciato interessato dai lavori;
- acquisire le informazioni necessarie per determinare gli oneri connessi con la natura e la consistenza dei terreni e con la presenza di acqua e/o di roccia;
- valutare le condizioni del terreno su cui realizzare le opere;
- valutare le condizioni locali e di carattere meteorologico in relazione al periodo di esecuzione dei lavori;
- verificare il numero e la posizione dei sottoservizi presenti nel sottosuolo;
- valutare tutte le difficoltà relative all'esecuzione dei lavori e valutare la specializzazione del proprio personale e la disponibilità dei mezzi d'opera.

ALLEGATI	
1. Scheda informativa per osservatorio contratti pubblici-lavori.	
2. Elenco prezzi unitari	
3. Relazione generale	
4. Computo metrico estimativo	
5. Quadro economico	
6. Capitolato speciale d'appalto prima parte – condizioni generali.	

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO, DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E CATEGORIA PREVALENTE

L'importo totale a base d'appalto dei lavori "a misura e dei costi della sicurezza, ammonta presuntivamente a € **91.485,00** (*novantunomilaquattrocentottantacinque/oo*), convenzionalmente suddivisi per categorie di lavoro ai sensi dell'Art. 30 del D.P.R. n. 34/2000 come dal quadro seguente:

Cat.	Descrizione	Importo Lavori e Opere (€)	Importo Costo Sicurezza (€)	Importo Totale (€)
OG3	Costruzione di strade, autostrade, pavimentazioni con materiali speciali, rilevati aeroportuali, rilevati ferroviari, ponti viadotti e relative infrastrutture e manutenzione	87.985,00	3.500,00	91.485,00
	TOTALE LAVORI E OPERE A BASE DI GARA			87.985,00
	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA			3.500,00
	TOTALE A BASE D'APPALTO			91.485,00

ART. 3 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO - IMPORTO DI CONTRATTO

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

"a misura secondo quanto previsto dall'Art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'importo totale a base d'appalto per l'esecuzione dei lavori risulta dal seguente prospetto:

A	IMPORTO PRESUNTO LAVORI A MISURA		87.985,00
B	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA		87.985,00
C	IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA		3.500,00
IMPORTO TOTALE A BASE D'APPALTO			91.485,00

IMPORTO DI CONTRATTO

L'importo di contratto è quello risultante dalla sommatoria degli importi offerti dall'Appaltatore per i lavori a misura e dei costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante.

ART. 4 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale, e solo limitatamente agli oneri ed obblighi dell'Appaltatore ed ai diritti della Stazione Appaltante, anche:

- convenzionalmente, e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso, dal Capitolato Generale per l'appalto di OO.PP approvato con D.M. LL.PP. 145/2000, per gli articoli non abrogati dal D.P.R n. 207/2010;
- convenzionalmente dal D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie, la disoccupazione involontaria, gli assegni familiari, ecc.;
- b) delle leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
- c) delle norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità governative comunitarie, nazionali, regionali provinciali, comunali, dai concessionari e gestori di opere e servizi pubblici, che hanno competenza sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante;
- d) delle norme UNI, CEI, CIG, UNI-EN;
- e) delle Norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (AEI) del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed ISPESL per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;
- f) del D.M. 12 dicembre 1985 "Norme Tecniche relative alle tubazioni";
- g) delle prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/UL del 26.8.1985 ed in particolare:
 - l'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si impegna e obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti;
l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;

i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensioni dello stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane;

- l'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto;
il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;
- la Stazione Appaltante in caso di inottemperanza agli obblighi dell'Appaltatore testé precisati, comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;
il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore - su richiesta della Direzione dei lavori - è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici. L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

ART. 5 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO DI APPALTO

Costituiscono parte integrante del Contratto, i seguenti documenti:

- 1) il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Condizioni Generali;
- 2) Elenco prezzi unitari soggetto al ribasso di gara di cui all'offerta dell'Appaltatore;

Inoltre fa parte del contratto il Capitolato Generale per OO.PP di cui al D.M. LL.PP. 145/2000, per gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle Leggi, ai Regolamenti ed alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori ed in materia di ambiente.

ART. 6 PRIORITA' FRA DOCUMENTI CONTRATTUALI - DISCORDANZE ED INTERPRETAZIONI

Ad integrazione di quanto elencato al precedente Art. 5, si precisa quanto segue:

- 1) il Contratto prevarrà su qualsiasi altro documento;
- 2) le presenti Condizioni Generali avranno prevalenza sulle Specifiche Tecniche e sui disegni per quanto attiene gli aspetti normativi di contratto;
- 3) le Specifiche Tecniche avranno prevalenza sulla descrizione delle voci dell'Elenco Prezzi di Contratto;
- 4) i valori scritti in lettere avranno prevalenza su quelli in cifre e le dimensioni scritte avranno prevalenza su quelle misurate in scala.

Nel caso che l'Appaltatore riscontri errori o discordanze nei documenti contrattuali, dovrà informare prima dell'inizio dei lavori la Stazione Appaltante affinché questa si pronunci in merito.

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile per i lavori eventualmente eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni qualora non abbia richiesto tempestivamente, ove necessario, istruzioni e/o chiarimenti in merito all'interpretazione dei documenti contrattuali.

Le eventuali deroghe contenute in un documento contrattuale rispetto ad un altro di maggiore prevalenza, prevalgono solo se espressamente enunciate nel documento con riferimento diretto alla prescrizione derogata.

ART. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI

Nell'assunzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato è implicita la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, e di tutte le condizioni ambientali e circostanze ed alee ad esse connesse, che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

L'Appaltatore riconosce di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali, della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche, nonché delle prescrizioni degli Enti proprietari delle strade e dei sottoservizi interessati dai lavori.

ART. 8 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE OPERE ED EVENTUALI MODALITA' OPERATIVE DI DETTAGLIO

In relazione alla forma ed alle dimensioni delle opere, l'Appaltatore sarà tenuto ad osservare quanto previsto negli elaborati di progetto salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori emanate mediante comunicazioni, presentazione di disegni esecutivi o particolari.

I tracciati ed i rilievi, che eventualmente venissero consegnati dalla Direzione Lavori all'Appaltatore, dovranno essere attentamente verificati dall'Appaltatore, che avrà l'obbligo di riferire al Direttore dei Lavori le eventuali discordanze riscontrate.

L'Appaltatore è quindi responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto, nonché alle modifiche di dettaglio ed alle istruzioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Qualora ricorrano particolari circostanze per le quali sia necessario procedere ad un diverso ordine di esecuzione dei lavori programmati è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori, senza che l'Appaltatore possa opporre rifiuto all'esecuzione degli stessi.

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modalità operative di dettaglio che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.

ART. 9 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi di cui all'appalto in oggetto sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versata dalla Stazione Appaltante come previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 10 REQUISITI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto e la possibilità di sua esecuzione sono condizionati al possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 11 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

All'atto della stipulazione del contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere, ove già non l'abbia, il proprio domicilio legale nel luogo ove ha sede la Stazione Appaltante e mantenerlo poi per tutto il periodo in cui il contratto resterà in vigore.

La Rappresentanza dell'Appaltatore ed ogni conseguente facoltà per tutte le operazioni riguardanti l'appalto dei lavori di cui trattasi, anche dopo l'ultimazione, fino all'emissione del certificato di collaudo dei lavori stessi e fino all'estinzione di ogni rapporto, dovrà essere affidata ad un Rappresentante e tecnico dell'Impresa che, accettato e riconosciuto idoneo dalla Stazione Appaltante, non potrà essere revocato o sostituito in tale carica senza l'esplicito consenso di quest'ultima. Il domicilio e la condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore sono altresì regolati dagli Artt. 2,3 e 4 del D.M. LL.PP. 145/2000.

ART. 12 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'Art. 95, c. 4. D.Lgs. 50/2016 i lavori si intendono appaltati:

“a misura” mediante offerta a prezzi unitari con il criterio del minor prezzo.

L'appalto avrà luogo con le modalità che saranno indicate nel bando di gara; non saranno accettate offerte condizionate, né quelle espresse in termini generici e non chiari.

ART. 13 GARANZIA

GARANZIA PROVVISORIA

Le Imprese invitate a partecipare alla gara dovranno costituire a favore della Stazione Appaltante una garanzia mediante:

- a) fideiussione emessa da primari Istituti di Credito;
- b) fideiussione emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo "cauzioni private";
- c) fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 e s.m., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Detta fideiussione dovrà avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione sarà considerata valida a condizione che l'Istituto di credito o la Compagnia di Assicurazione si obblighi, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ad effettuare il versamento del corrispettivo in contanti.

La garanzia, costituita in conformità alle prescrizioni dei paragrafi precedenti, avrà un valore pari al 2% dell'importo a base d'appalto.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la garanzia verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo della garanzia è riducibile proporzionalmente se in possesso dei requisiti di cui all'Art. 93, c.7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

GARANZIA DEFINITIVA

La prestazione della garanzia e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà la Stazione Appaltante all'Appaltatore che si aggiudicherà i lavori.

La garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stabilita nella misura del 10% dell'importo netto di contratto.

La garanzia dovrà essere incrementata ai sensi del medesimo articolo di legge, qualora il ribasso d'asta fosse superiore al 10%, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, e, qualora il ribasso offerto fosse superiore al 20%, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia potrà inoltre essere costituita, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 e s.m., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La fideiussione sarà considerata valida solo a condizione che l'Istituto o la Società di cui sopra si obblighi ad effettuare il versamento della cauzione, in contanti, a favore della Stazione Appaltante, dietro semplice richiesta scritta della stessa. Le spese relative alla fideiussione saranno a carico dell'Appaltatore. Comunque la fideiussione dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 123/2004.

Costituisce causa di sospensione del pagamento la non conformità della fideiussione ai requisiti di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora l'Appaltatore incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia e dalle norme sul subappalto, la Stazione Appaltante provvederà all'incameramento della garanzia senza che l'Appaltatore possa vantare diritto alcuno.

La garanzia sarà incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi previsti dalle norme in materia di LL.PP vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato.

Una volta emesso il certificato di collaudo provvisorio ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale nonché per ogni altro inadempimento dell'appaltatore; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria dev'essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev'essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 14 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL'APPALTATORE

Prima della formalizzazione del contratto, ed entro 10 (dieci) giorni dalla conferma dell'aggiudicazione, l'Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire all'Ufficio Contratti di ACAM S.p.A. la documentazione normativamente necessaria alla stipula del contratto.

Art. 15 STIPULA DEL CONTRATTO - VINCOLO DELL'APPALTATORE - MANCATA FIRMA

Nel contratto sarà dato atto che l'Appaltatore dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato e sarà riportato il domicilio eletto dallo stesso indicato.

La data e l'ora della stipula del contratto saranno comunicati all'Appaltatore mediante lettera con raccomandata a ricevuta di ritorno entro e non oltre 60 gg. dalla data di aggiudicazione. La data avrà carattere perentorio.

Se l'Appaltatore non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, la Stazione Appaltante darà corso all'incameramento della cauzione di cui all'art. 13.

Art. 16 RICHIAMO ALLA LEGGE E AL CAPITOLATO GENERALE PER LE OPERE PUBBLICHE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e con questo non in contrasto, si intendono applicabili all'appalto tutte le disposizioni del Capitolato Generale vigente per gli appalti per OO.PP. e tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore che stabiliscono oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore. Sia il Capitolato generale di cui al D.M. LL.PP 145/2000, sia tutte le altre norme in materia di lavori pubblici che prevedono oneri ed obblighi per la Stazione Appaltante in genere, non sono invece applicabili, salvo che si tratti di norme alla cui applicazione siano imperativamente obbligate anche le Stazioni Appaltanti operanti nei settori di cui agli art. 114 e seguenti del D.Lgs 50/2016-Titolo VI.

Art. 17 DOCUMENTI DA CONSEGNARSI ALL'APPALTATORE

Appena stipulato il Contratto, l'Appaltatore dovrà chiedere alla Stazione Appaltante i documenti di cui al precedente art. 5.

Art. 18 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 15% (quindici per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare nei confronti dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

ART. 19 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato Generale per OO.PP ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati, che si intendono compensati nei prezzi riportati nell'Elenco Prezzi Contratto (che comprende anche i prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara):

- 1) la nomina del Direttore di cantiere, ove l'appaltatore non ne abbia titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori;
- 2) la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
- 3) dovrà altresì adottare tutti quegli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle Amministrazioni stesse affinché siano evitati nel corso dei lavori danneggiamenti alle reti dei servizi; eventuali danni sono totalmente a carico dell'Appaltatore;
quando il progetto evidenzi negli elaborati grafici le posizioni di parte o di tutte le reti dei servizi esistenti nella zona dei lavori, tali evidenziazioni sono da considerarsi indicative;
l'Impresa non potrà quindi accampare pretese né esigere compensi di alcun genere se tali servizi non corrispondono alla posizione preventivata in progetto;
- 4) le indagini preventive sullo stato, consistenza, tracciato e profondità di tutte le strutture e servizi, pubblici e privati, esistenti in corrispondenza degli scavi del cantiere; l'impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori una documentazione grafica adeguata dei risultati dell'indagine ove ciò non fosse già disponibile dagli elaborati di progetto o ad integrazione dei medesimi;
- 5) l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste nel presente Capitolato;
- 6) la fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della D.L. e del personale di assistenza;
- 7) l'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte, ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate;

- 8) tutte le spese di contratto quali: spese di registrazione, diritto e spese contrattuali, spese per licenze scavi ed ogni altra imposta e spesa inerente i lavori;
- 9) tutte le spese di bollo inerenti agli atti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello del collaudo;
- 10) le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, New jersey, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque con tutti gli altri mezzi ed opere necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e località occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei lavori; tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel D.Lgs. 09/04/2008, n.81, e successive modifiche o integrazioni, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità l'Appaltante ed il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del vigente codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m., D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m., D.P.R. 16/09/1996 n. 610 e s.m.);
- 11) sistemazione delle strade e dei collegamenti interni ed esterni;
- 12) spese per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di pulizia di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione; detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati ed un arredo adeguato;
- 13) tutti gli oneri connessi con l'impianto di cantiere, la costruzione di tutte le piste, strade e piazzali di accesso comunque necessarie per l'esecuzione di tutti i lavori appaltati, nonché la preparazione dei terreni con disboscamento ed eliminazione di ceppaie, asportazione, accantonamento e protezione del terreno di coltivo per tutta la durata dei lavori, smontaggio e sgombrò al termine dei lavori di ogni opera provvisoria, materiali residui e detriti, con trasporto alle discariche a qualunque distanza del materiale da eliminare, ricostruzione dello stato di coltivo con rimpiantumazione e comunque con ripristino dello strato preesistente, con eliminazione di tutti i residui di lavorazione;

- 14) l'Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se Cooperativa, anche nei confronti dei Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data delle offerte, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; i suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse; l'Appaltatore è tenuto a presentare preventiva dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, seguita da apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della L. 12 Marzo 1999 n. 68;
- 15) le spese occorrenti per le segnalazioni diurne e notturne mediante apposita segnaletica verticale ed orizzontale, fanali, staccionate, parapetti o simili nei tratti stradali interessati dai lavori, ove abbia a svolgersi il traffico, per l'incolumità delle persone, animali o cose e ciò secondo l'osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada vigente;
- 16) l'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc. vigenti o che venissero emanate in corso d'opera;
- 17) l'accertamento del rispetto delle norme suesposte anche da parte di eventuali subappaltatori autorizzati nei confronti dei rispettivi dipendenti;
- 18) l'osservanza delle norme vigenti in materia di polizia mineraria per la coltivazione delle miniere e delle cave; le necessarie pratiche per conseguire le concessioni relative alle estrazioni dai pubblici corsi d'acqua dei materiali necessari;
- 19) la responsabilità della buona esecuzione e della manutenzione delle opere eseguite fino al collaudo finale;
- 20) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione;
lo stesso risarcimento e il pagamento di indennità andrà corrisposto anche nel caso che i danni venissero arrecati, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, a persone;
restano libere ed indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale;

- 21) le spese per la conservazione di tutte le opere incontrate durante lo scavo, quali scoli d'acqua, allacciamenti privati di acquedotto, gas, Telecom, Enel, tombini, fognoli, cavi, ecc.;
- 22) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisorie;
- 23) la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano materiali di proprietà della Stazione Appaltante; tale sorveglianza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo dei lavori;
- 24) la richiesta e l'ottenimento delle occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati (ordinanze di tutte le amministrazioni di competenza per la regolamentazione del traffico veicolare e dei divieti di sosta); dette richieste e ottenimenti potranno essere eseguiti direttamente dalla Stazione Appaltante e le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
- 25) il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte a evitare danno o infortuni;
- 26) il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese, e con piena responsabilità, il perfetto espletamento di tali operazioni;
- 27) la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto della Stazione Appaltante o dalla stessa direttamente; la riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti;
- 28) le spese per esperienze, assaggi e prelievo, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dalla Stazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con l'obbligo dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle previste nel Capitolato Speciale di Appalto sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione di Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a

firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;

- 29) le spese per l'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla direzione lavori, comprese le spese per il ripristino dei danni derivanti da tali operazioni;
- 30) l'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati sulle opere;
- 31) gli indennizzi dei proprietari per eventuali occupazioni temporanee e per transito sulle proprietà private al di fuori delle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- 32) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le acque e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere all'evacuazione delle acque stesse, qualunque ne sia l'origine;
- 33) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere per trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
- 34) le spese per concessioni governative e specialmente quelle inerenti licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici, gas, fognatura e telefono;
- 35) l'osservanza delle norme di polizia mineraria (D.P.R. 09/04/1959, n. 128), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito;
- 36) la calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione operativa compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti;
- 37) la verifica del progetto delle opere in c.a. ed il controllo dei calcoli statici a mezzo di ingegnere iscritto all'Albo, da dimostrarsi mediante dichiarazione scritta nella quale si concorda nei risultati finali, si riconosce quindi il progetto perfettamente attendibile e si assume quindi piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera;

- 38) le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno;
- 39) il prelievo dei provini di conglomerato cementizio e di acciaio e l'esecuzione, presso i laboratori ufficiali, di tutte le prove sugli stessi, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 1086 del 5/11/1971, dal D.M. 09/01/1996, dal D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e dal D.M. 14/01/2008;
- 40) gli adempimenti prescritti dalle leggi, decreti e norme di buona tecnica relativamente ai ponteggi, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;
- 41) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che dovrà intercorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo; tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto;
- 42) la fornitura alla Stazione Appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione Lavori; l'Appaltatore è obbligato a fornire settimanalmente i fogli di presenza del personale presente in cantiere con le relative generalità; il personale deve essere distinto in dipendenti dell'Appaltatore o del Subappaltatore; l'Appaltatore è inoltre obbligato a fornire settimanalmente le liste giornaliere dei mezzi e delle attrezzature presenti in cantiere; l'inadempimento a tale obbligo è sanzionato con una penale pari al 10% dell'importo dell'intero Appalto; in particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate - operaio impiegate nello stesso periodo; il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati; la mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- 43) ogni onere per assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche e dei reflui provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e cortili; inoltre ogni onere per l'esaurimento delle acque di infiltrazioni di diversa provenienza e qualità concorrenti negli scavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di essa dal cantiere in generale;

- 44) la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
- 45) l'apprestamento e la rimozione della segnaletica stradale di cantiere;
- 46) la manodopera e le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove di collaudo e per la messa in servizio delle tubazioni e degli impianti;
- 47) le spese relative all'esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico delle strutture;
- 48) la manodopera e i mezzi per effettuare gli assaggi, prove o accertamenti ordinati dal Collaudatore e le spese per ripristinare e riparare i danni derivanti da tali operazioni;
- 49) l'approntamento di tutta la documentazione a firma di tecnico abilitato, inerente gli impianti elettrici anche di cantiere, in conformità al D.M. 22/01/2008 n. 37;
- 50) il recupero e trasporto al magazzino della Stazione Appaltante degli eventuali materiali da questi forniti e risultati esuberanti alla fine lavori e depositati in cantiere;
- 51) la denuncia del ritrovamento di manufatti artistici od oggetti di valore storico; tutti i materiali e gli oggetti artistici ritrovati resteranno di proprietà della Stazione Appaltante e nulla spetterà all'Impresa per i ritrovamenti in questione; è fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere al recupero ed alla conservazione di quanto sopra specificato;
- 52) la fornitura alla Direzione Lavori di copia delle autorizzazioni per la messa a discarica dei materiali inerti e delle macerie provenienti da scavi e/o dalle demolizioni;
i materiali provenienti da escavazioni e demolizioni, non giudicati riutilizzabili dalla D.L., divengono di proprietà dell'Appaltatore nel momento stesso in cui vengono prodotti; il prezzo della cessione è stato considerato nella formulazione dei prezzi dell'Appalto; tali materiali sono quindi ritenuti rifiuti prodotti in proprio dall'appaltatore; è a carico dell'Appaltatore la cura di tutte le fasi della gestione dei rifiuti ed il relativo onere è già compreso nel corrispettivo d'appalto; i materiali provenienti da escavazioni e demolizioni sono considerati rifiuti speciali e, pertanto, devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento. Tutte le attività di gestione rifiuti devono essere svolte da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Se l'Appaltatore non è iscritto al suddetto Albo, le relative attività dovranno essere necessariamente affidate in subappalto; a tal fine, il perfezionamento del vincolo contrattuale equivale ad automatica indicazione di intenzione a subappaltare le attività in questione;

ART. 20 DISCIPLINA DEI SUBAFFIDAMENTI

I subaffidamenti sono disciplinati dalle norme di cui:

alla L. 31/05/1965, n. 575 e s.m.;

alla L. 13/09/1982, n. 646 e s.m.;

al D.Lgs. 08/08/1994, n. 490 e s.m.;

al D.P.R. 03/06/1998, n. 252 e s.m.;

al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i;

Nel caso di subappalto di opere da elettricista e/o idraulico il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione inerente il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui al D.M. 37/2008.

Le stesse disposizioni sono applicabili anche alle associazioni temporanee d'impresa ed alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili.

L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile a tutti gli effetti in relazione all'osservanza degli obblighi relativi al contratto di appalto anche per quei lavori eseguiti da subaffidatari autorizzati. Qualora ed in qualsiasi momento, la Direzione Lavori giudicasse il Subaffidatario incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà provvedere all'annullamento del contratto di subaffidamento e all'allontanamento del Subaffidatario.

L'annullamento del contratto di subaffidamento non darà diritto alcuno all'Impresa di pretendere indennizzi da parte della Stazione Appaltante, o risarcimenti per eventuali danni e perdite, e non verrà concessa alcuna proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

Il limite di ribasso praticabile per i lavori e per le opere affidate in subappalto non potrà essere superiore al 20% dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo di aggiudicazione.

I ritardi causati da subappalti e subcontratti in genere non costituiranno causa di forza maggiore, e, pertanto, non sollevano l'Appaltatore dall'applicazione delle penali previste.

L'Appaltatore, qualora faccia ricorso ad altre Ditte per la fornitura ed eventualmente per la posa in opera di materiali di ogni genere, è tenuto a scegliere Ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori oggetto del presente capitolato, nei confronti delle proprie maestranze, i contratti collettivi di lavoro.

I Subappaltatori e Cottimisti e gli eventuali Noleggiatori a caldo e Fornitori con posa in opera, regolarmente autorizzati dalla Stazione Appaltante, dovranno dare comunicazione scritta (lettera e/o fax) al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, dell'inizio delle attività almeno 48 ore prima dell'effettivo inizio dei lavori.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI. RECESSO.

La Stazione Appaltante può dichiarare rescisso il contratto, oltre che nei casi previsti dall' articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e nei casi previsti in altre parti del presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Generale e nei documenti contrattuali in genere, anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore dei Lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante nei modi e nei termini previsti dall' Art. 100 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità precisate nel presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori; inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008, o ai piani di sicurezza di cui all'articolo 100, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m., integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza;
- d) in caso di morte del Legale Rappresentante dell'Appaltatore.

In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle opere eseguite a regola d'arte, con riserve dei danni che venissero alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio delle opere appaltate.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore con raccomandata A.R., con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si procederà, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, in presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera che devono essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio per colpa dell'Appaltatore, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante avesse la necessità di risolvere il contratto di appalto, l'Appaltatore avrà il diritto al pagamento delle opere eseguite, del decimo delle opere non eseguite valutate come differenza tra i 4/5 dell'importo di contratto e l'importo delle opere eseguite, del valore dei materiali che fossero già stati ordinati se non ancora portati in cantiere ed accettati dal Direttore dei Lavori, in base a documentazioni da presentarsi alla Stazione Appaltante, che ne diverrà proprietaria.

ART. 22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, restando però escluso il ricorso ad arbitrato.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro della Spezia.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 23 DIREZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori è affidata alla persona che verrà designata dalla Stazione Appaltante.

Il Direttore dei Lavori assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

La Direzione dei lavori ha il compito di controllare e verificare l'esecuzione delle opere e tutelare gli interessi della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore.

Per l'espletamento di tali compiti il Direttore dei Lavori potrà avvalersi di uno o più Assistenti alla D.L. che avranno, in qualsiasi momento, diritto di accesso al cantiere, ai magazzini e agli uffici dell'Appaltatore.

Restano del tutto esclusi dai compiti della Direzione Lavori la gestione del cantiere, la sorveglianza della mano d'opera, la responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone ed a cose; tali compiti e responsabilità saranno di completa pertinenza dell'Appaltatore e del suo Direttore di cantiere in particolare.

ART. 24 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E DEL DIRETTORE DI CANTIERE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutti i conseguenti effetti nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi.

L'Appaltatore deve indicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, il nominativo della persona che, a norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni di Direttore di Cantiere e lo rappresenta, ed il suo curriculum finalizzato all'approvazione dell'Appaltante.

Il Direttore di Cantiere, sin dalla data di consegna dei lavori, deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 del D.Lgs 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, per il "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori". Tali requisiti dovranno essere comprovati con le modalità di cui al medesimo art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Direttore di Cantiere dovrà avere piena conoscenza delle norme, regolamenti, disposizioni e convenzioni regolanti il Contratto, nonché delle condizioni di fatto e del luogo in cui si svolgeranno i lavori.

L'Appaltatore non potrà quindi sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dei lavori (trasporto del materiale, sistemazione del cantiere, consistenza e natura del terreno, larghezza delle strade, intensità del traffico stradale, ecc.).

Il nominativo del Direttore di Cantiere dovrà essere comunicato, a cura dell'Appaltatore e prima dell'inizio dei lavori, anche alle Autorità competenti.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo Direttore di Cantiere.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo Direttore di Cantiere e/o Rappresentante senza bisogno di addurre alcun motivo e senza che per ciò debba accordare un'indennità all'Appaltatore o al suo Direttore di Cantiere e/o Rappresentante.

Al fine di garantire la sicurezza del lavoro nell'esecuzione delle opere, l'Appaltatore o il suo Rappresentante dovranno adottare ogni provvedimento e cautela atti ad evitare danni a persone, cose o animali.

In particolare dovranno essere osservate tutte le prescrizioni legislative, regolamentari e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto riguarda sia gli impianti che le attrezzature impiegate sui lavori.

L'Appaltatore sarà perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai propri dipendenti, a quelli della Stazione Appaltante ed a terzi, e dei danni derivanti alle cose, anche se causati da eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore non potrà iniziare e/o continuare i lavori se non dopo avere predisposto gli apprestamenti per assicurare le condizioni di sicurezza per il personale presente sul cantiere previste dalle vigenti disposizioni.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto dei piani anche da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione, sottoscritta dal Direttore di Cantiere, attestante che dispone dell'organizzazione idonea ad assicurare il rispetto dei precetti stabiliti a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, dell'ambiente e dell'incolumità delle persone e ciò, con particolare riguardo alla disponibilità ed adeguatezza degli impianti, dei macchinari, degli strumenti in genere, delle attrezzature per le opere provvisorie, dei mezzi collettivi e personali di protezione, delle tecnologie da impiegare, e del personale adeguatamente istruito e disciplinato.

L'Appaltatore resta comunque responsabile in via più generale verso la Stazione Appaltante, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione delle opere affidate.

Tali responsabilità saranno estese fino al momento della presa in consegna degli impianti da parte della Stazione Appaltante; e nel caso gli impianti fossero presi in consegna prima del collaudo generale dell'opera, le responsabilità saranno comunque estese fino alla data delle risultanze del collaudo medesimo.

L'Appaltatore sarà responsabile per danni e furti ai materiali ed alle apparecchiature facenti parte degli impianti, fino alla stesura del certificato di collaudo; risponderà altresì della custodia e della conservazione degli eventuali materiali ed attrezzature di proprietà della Stazione Appaltante, sino alla restituzione dell'eventuale esuberanza.

L'appaltatore è tenuto a produrre la polizza assicurativa (CAR) di cui all'Art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 ed art. 125 del D.P.R. 207/2010, almeno 10 gg prima della consegna dei lavori. Tale polizza dovrà coprire:

- tutti i danni materiali e diretti subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianto ed opere verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia, per un importo pari al **valore complessivo dei lavori oggetto del contratto**;
- tutti i danni arrecati involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori; il massimale dovrà essere pari al 5% dell'importo dei lavori a base d'asta, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà dopo 24 mesi dalla data di ultimazione lavori.

La copertura assicurativa deve essere prodotta in base agli schemi indicati nel Decreto del Ministero delle Attività produttive n° 123 del 12.03.2004. La polizza, così come la Compagnia assicuratrice e le garanzie, dovranno essere sottoposte all'approvazione della Società Appaltante.

La polizza dovrà essere del tipo "a prima richiesta" con rinuncia al beneficio preventiva escussione del debitore principale ed operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La suddetta copertura assicurativa non potrà costituire una limitazione delle responsabilità assunte dall'Appaltatore con il contratto.

ART. 25 CONSEGNA DEI LAVORI

Una volta stipulato il Contratto di appalto, la Stazione Appaltante, a mezzo della Direzione dei Lavori, procederà alla consegna dei lavori.

La Direzione dei Lavori indicherà per iscritto all'Appaltatore, il giorno, l'ora e il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione dei lavori e prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 153, c. 1, del DPR 207/2010, previa presentazione da parte dell'Appaltatore della dichiarazione sostitutiva di cui all'Art. 5 del D.P.R. n 252/98.

E' altresì facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi della normativa vigente, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitiva, ai fini del computo dei termini per l'esecuzione. Il termine di ultimazione di ogni parte consegnata, se previsto diverso dal termine di ultimazione generale, sarà indicato preventivamente dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore oppure troverà eventuale riscontro nel cronoprogramma allegato alla consegna parziale.

Degli atti di consegna verrà redatto verbale in due copie, entrambe firmate in contraddittorio dall'Appaltatore e dall'Assistente del Direttore Lavori incaricato della consegna, nonché, per presa visione, dal Direttore dei Lavori; dalla data del verbale di consegna definitiva decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal contratto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna del lavoro, gli verrà fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 gg. e non superiore a 15 gg., trascorso il quale la Stazione Appaltante avrà il diritto di non stipulare il contratto o di risolverlo, trattenendo a titolo di penale la cauzione provvisoria - nel caso il contratto non sia ancora stato stipulato e la cauzione definitiva non sia ancora stata presentata - o la cauzione definitiva.

ART. 26. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITA' E SANZIONI

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Subito dopo la consegna dei lavori, l'Appaltatore procederà all'inizio dei lavori stessi, i quali dovranno essere condotti senza interruzioni, secondo il programma lavori preventivamente accettato dalla Direzione Lavori o secondo le priorità espresse da quest'ultima. Al termine del tempo contrattuale previsto a far data dal verbale di consegna, le opere dovranno essere complete in ogni loro parte.

Il tempo entro cui l'Appaltatore dovrà dare ultimati i lavori è fissato **in 120 (centoventi) giorni solari consecutivi** dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori. Il tempo utile previsto è stato determinato tenendo conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale favorevole; per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

Per termine di ultimazione dei lavori si dovrà considerare la data in cui le opere oggetto dei lavori risulteranno completate in ogni loro parte ed atte ad entrare in esercizio.

PENALITA' E SANZIONI

L'importo complessivo delle penalità e delle sanzioni verrà prelevato sul residuo e sulla garanzia e – differentemente da quanto previsto all'art. 145, c. 3, del D.P.R. 207/2010 - potrà superare il 10% dell'importo di contratto.

La misura giornaliera delle penali è stabilita come appresso, in espressa diversità rispetto alla disciplina di cui all'art. 145, c. 3, del D.P.R. 207/2010.

Penalità per ritardo nell'inizio lavori

E' fatto obbligo all'impresa di iniziare effettivamente i lavori entro 7 giorni dalla data di consegna. In caso di inadempienza sarà applicata una penalità **di Euro 100,00 (cento/00)** per ogni giorno solare di ritardo.

Il ritardo nell'inizio dei lavori superiore ai 25 giorni solari sarà motivo, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, della rescissione in danno del contratto.

Penalità per immotivata sospensione dei lavori

Ogni qualvolta la Stazione appaltante accerterà una immotivata sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, sarà applicata, per ogni giorno di sospensione, una penalità di **Euro 100,00,00 (cento/00)** per ogni giorno solare di ritardo.

La sospensione dei lavori per un periodo maggiore di 25 giorni sarà motivo, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, di rescissione in danno del contratto.

Penalità per ritardo nell'ultimazione dei lavori

La penalità per il ritardo nell'ultimazione dei lavori sul tempo previsto, salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, viene fissata secondo la seguente formula: $P = R \times 0,1\% \times T$, dove P è l'importo della penale, R sono i giorni di ritardo, 0,1 % la misura della penale giornaliera, T l'ammontare netto contrattuale dei lavori.

Per ultimazione dei lavori si intende l'avvenuta completa esecuzione di tutti i lavori previsti in contratto e non la semplice ultimazione funzionale delle opere dedotta in contratto.

Penalità per inadempimento dell'Appaltatore riguardo all'obbligo di presenza in cantiere del Rappresentante dell'Appaltatore.

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrerà l'assenza in cantiere del Rappresentante dell'Appaltatore come definito all'art. 4 del D.M. LL.PP. 145/2000, sarà applicata una penalità **di Euro 100,00 (cento/00)**.

Penalità per inadempimento dell'Appaltatore riguardo agli obblighi di disciplina e buon ordine dei cantieri.

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrerà che il cantiere viene condotto in modo non conforme alle previsioni di capitolato e di buona regola in generale, sarà applicata una penalità **di Euro 100,00 (cento/00)**.

Penalità per inadempimento dell'Appaltatore riguardo all'obbligo di possesso costante di mezzi, attrezzature, strumenti, materiali, manufatti.

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante riscontrerà la mancanza in cantiere di mezzi, attrezzature, strumenti, materiali, manufatti previsti nella "Check di verifica disponibilità mezzi ed attrezzature dell'Appaltatore" o negli elaborati progettuali, nonché la mancanza di quant'altro possa compromettere la buona esecuzione dei lavori, sarà applicata una penalità **di Euro 100,00 (cento/00)**.

La Stazione Appaltante avrà il diritto, quando circostanze particolari impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, di far sospendere i lavori.

Sarà facoltà della Direzione Lavori accettare o meno eventuali domande motivate di sospensione e/o proroghe che venissero inoltrate dall'Appaltatore; l'eventuale sospensione dei lavori verrà concessa mediante regolare verbale.

In tali casi si intenderà traslato il termine utile per l'ultimazione dei lavori di altrettanti giorni quanti quelli in cui i lavori rimarranno sospesi e/o prorogati.

Per le sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010; per le proroghe le disposizioni contenute nell'art. 159 del D.P.R. 207/2010. Ricorrendo le circostanze, nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, è tenuto fermo il termine contrattuale di fine lavori.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, verrà notificato all'Appaltatore il termine ultimo e perentorio entro cui ultimare i lavori; trascorso inutilmente tale periodo la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori o alla rescissione del contratto, senza obblighi di ulteriore motivazione.

Penali per inadempienze dell'Appaltatore nella conduzione dei lavori.

Ogni qualvolta la Stazione Appaltante risconterà un'inadempienza dell'Appaltatore riguardo la conduzione del cantiere quale - a titolo esemplificativo e non esaustivo - mancato/a:

- 1) consegna della fotocopia della quarta copia del "formulario rifiuti";
- 2) consegna del Modello B compilato (controllo impianti di terra);
- 3) consegna dei certificati di taratura degli strumenti (ACCREDIA) usati nei collaudi o nelle rilevazioni di misure di qualsiasi tipo;
- 4) consegna dei documenti di trasporto D.D.T. dei materiali forniti all'Appaltatore e consegnati direttamente in cantiere allo stesso, al Direttore Operativo o all'Ispettore di Cantiere della Stazione Appaltante, quando, per cause di forza maggiore, gli stessi non possono essere presenti in cantiere al momento della consegna dei citati materiali;
- 5) restituzione a lavori ultimati o ad interventi specifici completati, ai magazzini della Stazione Appaltante, di tutto il materiale giacente nei cantieri dell'Appaltatore e non utilizzato, che dovrà risultare in ottimo stato;

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5: **€500,00/cad;**
- per ogni inosservanza rilevata oltre le 5: **€1.000,00/cad.**

Penalità per mancata consegna della documentazione di cui all'art. 39 del C.S.A.

Nel caso l'Appaltatore non fornisca quanto richiesto con l'art. 39 del C.S.A., il Direttore dei Lavori emetterà un ordine di servizio con il quale viene ribadita l'obbligatorietà della consegna della sopra citata documentazione.

Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento del suddetto ordine di servizio, senza che l'Appaltatore abbia adempiuto a quanto richiesto, il Direttore dei Lavori applicherà una penale di **Euro 5.000,00 (cinquemila/00)** per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Penalità per non conformità degli apprestamenti relativi alla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire e realizzare gli apprestamenti a garanzia e tutela della salute dei lavoratori nel cantiere. I costi della sicurezza diversi da quelli individuati al punto 4.1 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m. sono compresi intrinsecamente nei prezzi unitari adottati per le singole categorie di lavoro e per l'esecuzione delle opere a corpo.

Qualora l'Appaltatore non provveda ad ottemperare compiutamente alle regole di buona tecnica ed in particolare a quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Direttore dei Lavori su proposta del Coordinatore in fase di esecuzione, applicherà le seguenti sanzioni:

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5: €500,00/cad;
- per ogni inosservanza rilevata oltre le prime 5: €1.000,00/cad.

Penalità per ritardata predisposizione della documentazione di cui al Fascicolo (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Per la data in cui verrà convocato per la firma della contabilità relativa al s.a.l. da emettersi, l'Appaltatore dovrà predisporre, secondo quanto disposto dal successivo Art. 44, tutta la documentazione elencata e descritta nel Fascicolo allegato al Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Qualora l'Appaltatore non consegni la suddetta documentazione entro la data di convocazione per la firma della contabilità, verrà sospesa l'emissione del s.a.l. e del certificato di pagamento e verrà applicata una penale di **Euro 5.000,00 (cinquemila/00)** per ogni mese o frazione di mese di ritardo; oltrepassati tre mesi di ritardo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, o, alternativamente di far eseguire a terzi la predisposizione della documentazione, addebitando all'Appaltatore i relativi costi sostenuti.

Conclusioni.

Le penalità e le sanzioni saranno applicate e quindi dedotte dall'importo del primo certificato di pagamento lavori **emesso** successivamente alla data della rilevazione della sanzione o della penalità.

ART. 27 ORDINI DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI

Dovendo procedere a lavori non esattamente determinati nel presente progetto o ad eventuali modifiche al progetto stesso, essi dovranno essere eseguiti secondo gli ordini che verranno impartiti, di volta in volta, dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso in cui le opere non fossero realizzate a termini di contratto, a perfetta regola d'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti necessari onde eliminare le riscontrate irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla Stazione Appaltante dei danni eventuali causati.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei Lavori, sia che riguardino il modo dell'esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto di materiali, salva la facoltà di fare le proprie osservazioni nei modi prescritti all'art. 164 del D.P.R.207/2010.

Detti Ordini di Servizio saranno trasmessi in duplice esemplare restando l'Appaltatore obbligato a restituirne uno, datato e firmato in segno di ricevuta, trasmettendolo o consegnandolo alla Direzione dei Lavori entro tre giorni lavorativi. Non sarà ammessa o riconosciuta nessuna variante o aggiunta nella esecuzione dei lavori e delle forniture, se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

ART. 28 SOSPENSIONE E PROROGA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccezionali od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la Direzione dei Lavori ordinerà la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere per iscritto con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori in accordo con la Stazione Appaltante, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione parziale o complessiva prevista nel cronoprogramma, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di concedere eventuali proroghe, qualora ritenga sufficientemente valide le motivazioni addotte dall'Appaltatore

Le sospensioni e le proroghe dei lavori non costituiscono in ogni caso motivo di risarcimento per l'Appaltatore, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'Art. 159 del D.P.R. 207/2010 e salvo il caso di sospensione illegittima.

ART. 29 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E "PROGRAMMA ESECUTIVO" DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

Esso dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'aggiudicazione, e comunque prima della consegna lavori, un "programma esecutivo" nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, nel rispetto del "cronoprogramma lavori" contrattuale predisposto dalla Stazione Appaltante.

Il "programma esecutivo" è elaborato dall'appaltatore in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Il “programma esecutivo” dell’Appaltatore dovrà essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e, in particolare, esemplificativamente, ma non esaustivamente:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori;
- per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 30 RINVENIMENTO DI OGGETTI DI VALORE

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco od archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, scavi, o dovunque sulla sede dei lavori, spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento alla Direzione dei Lavori, che redigerà regolare verbale in proposito, e dovrà garantire con la massima cura l'integrità fino alla loro consegna alle autorità competenti. L'Appaltatore è tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.

ART. 31 CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO

L'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano rispettate tutte le norme e prescrizioni, anche regionali, provinciali e locali, in materia di tutela delle acque, di tutela di ogni forma di inquinamento e di tutela ambientale in genere.

In particolare l'Appaltatore dovrà adeguare alla normativa vigente gli scarichi delle acque reflue provenienti dal cantiere.

L'Appaltatore dovrà anche prendere i provvedimenti atti a contenere nei limiti prescritti dalla normativa in vigore l'eventuale inquinamento atmosferico prodotto dai lavori.

Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di rumore nei limiti prescritti per la località e per le condizioni del cantiere, e comunque entro i valori indicati dalla normativa della Regione Liguria in materia di inquinamento sonoro.

Ad integrazione di quanto sopra disposto l'Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) Trasporto dei materiali

I mezzi di trasporto che lasciano l'area di lavoro e si immettono in strade pubbliche e private dovranno essere ripuliti da fango e sporcizia. I mezzi che arrivano o escono dall'area di lavoro con carichi di materiali dovranno essere caricati in modo da evitarne la caduta sulle strade. Il materiale caduto accidentalmente su aree pubbliche dovrà essere immediatamente rimosso a cura dell'Appaltatore.

b) Controllo dei rumori

L'Appaltatore dovrà adottare ogni provvedimento atto a minimizzare il rumore causato dalle sue attività lavorative. Quando richiesto dalle Autorità competenti, il rumore prodotto dai lavori dovrà essere limitato.

Il rumore prodotto dai mezzi d'opera dovrà essere mantenuto al di sotto dei livelli sonori ammessi. In particolari si prescrive l'uso di mezzi del tipo silenziato.

Dovrà pertanto ottemperare alle norme cogenti con particolare riguardo alle seguenti:

- ✓ L. n° 977/1967 e s.m.;
- ✓ L. n° 447/1995 e s.m.;
- ✓ D. Lgs. N° 195/2006 e s.m.

c) Controllo polveri

L'Appaltatore dovrà in ogni momento controllare la produzione di polvere derivante dalla sua attività lavorativa sia sui cantieri che nelle aree di deposito.

d) Materiali di risulta

I materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, ecc. dovranno essere rigorosamente mantenuti entro l'area di lavori protetta con difese, e trasportati al più presto alle discariche autorizzate.

e) Accensione di fuochi

Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire nell'area dei lavori materiali di rifiuto o per altri fini.

ART. 32 PREZZI CONTRATTUALI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi contrattuali sono costituiti da:

- a) quelli contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari, , con applicazione del ribasso **di gara** di cui all'offerta dell'Appaltatore;
- b) quello relativo ai costi della sicurezza stabilito nel progetto predisposto dalla Stazione Appaltante.

L'esistenza di categorie nell'Elenco Prezzi Unitari di cui al precedente punto b) non impegna la Stazione Appaltante alla loro esecuzione, in quanto la Stazione Appaltante si riserva di eseguire quelle categorie di effettiva utilità per il buon compimento dell'opera.

Importo dei lavori a misura

Gli importi dei prezzi unitari per i lavori a misura resteranno fissi ed invariabili per qualunque evenienza e comprendono anche gli oneri per le opere provvisorie, le indennità per occupazioni temporanee, la rifusione dei danni ai terzi e più precisamente:

- a) per la mano d'opera: ogni spesa per il loro ingaggio, compensi, assicurazioni sociali, tributi, ecc... nonché le spese accessorie di ogni specie, nessuna esclusa, quali alloggi, mensa, servizi igienici, fornitura degli attrezzi e utensili necessari ecc.;
- b) per i materiali a piè d'opera ogni spesa, per fornitura, trasporti, accatastamenti, cali, perdite, sprechi, sfridi, usura, consumi, imposte ed ogni altra prestazione ed onere occorrente per consegnarli in efficienza e pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi momento e punto di lavoro;
- c) per noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opera a piè d'opera efficienti e pronti per l'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento, compreso quote di ammortamento, di assicurazione ed accessorie di qualsiasi natura, nonché l'opera di idoneo personale addetto, degli aiuti e dei conducenti per la guida ed il funzionamento;
- c) per opere compiute: ogni spesa occorrente per la mano d'opera, per la fornitura dei materiali e dei mezzi d'opera come sopra meglio specificate, nonché tutte le lavorazioni necessarie per dare i lavori finiti e funzionanti in opera, nel modo prescritto e, anche se ciò non compare esplicitamente menzionato nei rispettivi articoli d'elenco prezzi, comunque secondo le buone regole d'arte. Qualora la fornitura del materiale o parte di esso non fosse compresa, ne verrà fatta esplicita menzione alla voce di elenco corrispondente.

Importo dei costi della sicurezza

L'importo relativo ai costi della sicurezza di cui al punto 4.1 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.(stabilito dalla Stazione Appaltante, contabilizzato e liquidato a consuntivo dalla DL previa approvazione da parte del CSE quando nominato), previsto per l'esecuzione dei lavori e delle opere in appalto, non verrà assoggettato al ribasso d'asta.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

L'applicazione dei prezzi contrattuali per valorizzare i lavori e le opere verrà effettuata dalla D.L. adottando i seguenti criteri:

- per la realizzazione dei lavori previsti in progetto verranno applicati i prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara,;
- per eventuali lavori a misura in più o in meno rispetto a quelli previsti in progetto, verranno applicati: i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore, , con applicazione del ribasso di gara offerto dall'Appaltatore,

ART. 33 NUOVI PREZZI

Qualora si debbano eseguire categorie di lavori, o forniture di materiali, per le quali non sia previsto il relativo prezzo nell'Elenco Prezzi Unitari, si procederà secondo le norme vigenti.

Su ordine della Direzione Lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire specie e categorie di lavori o forniture diverse da quelle previste nel presente Capitolato previo tentativo di concordamento del "Verbale dei nuovi prezzi".

La mancata accettazione dei nuovi prezzi non autorizzerà l'Appaltatore a sospendere i lavori.

ART. 34 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti ed, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

All'infuori dell'orario normale l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte della Direzione dei Lavori; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta.

ART. 35 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile; pertanto durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture i prezzi resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa od evenienza, anche di forza maggiore.

ART. 36 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE

Ultimati i lavori ed a seguito di comunicazione fatta per iscritto dall'Appaltatore alla Direzione dei Lavori, questa procederà alla visita e alle verifiche di constatazione. L'Appaltatore sarà in obbligo di fornire, senza diritto a compenso, ogni prestazione di personale e macchinari per i lavori di scoprimento e conseguente ripristino.

In contraddittorio con l'Appaltatore si stenderà quindi il certificato di ultimazione lavori.

Se le opere non risultassero conformi alle norme contrattuali per difetto di materiali usati od imperfetta esecuzione, l'Appaltatore, nel tempo che gli sarà prescritto (comunque non superiore a 60 gg), dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione lavori.

Entro giorni 60 dalla data del certificato di ultimazione lavori la Direzione dei Lavori redigerà il conto finale delle opere.

ART. 37 MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

L'Appaltatore è tenuto alla manutenzione a sua cura e spese delle opere fino all'esito favorevole del collaudo finale, anche se in precedenza siano stati eseguiti dei collaudi in corso d'opera con esito favorevole.

Oltre alle disposizioni di legge l'Appaltatore sarà pure tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni che venissero fissate dalla Stazione Appaltante senza aver nulla a pretendere per gli oneri che ne derivano.

Altresì l'Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante e verso terzi, di danni che possono derivare per effetto di cedimenti o rotture di lavori o materiali, oltre che di ogni altro danno derivante dall'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, è garante delle opere e delle forniture eseguite per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, restando a suo carico esclusivo le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

L'Appaltatore è altresì tenuto alla garanzia di cui all'Art. 1667 Cod. civile.

ART. 38 COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante potrà dare incarico, durante il corso dei lavori, ad un professionista di propria fiducia per l'effettuazione di collaudi in corso d'opera delle opere realizzate.

Tale figura opererà a fianco della Direzione Lavori pur rimanendo referente privilegiato della Stazione Appaltante per quanto attiene la collaudabilità delle opere realizzate.

Il pagamento in acconto dei lavori, così come definito al successivo art. 39, sarà subordinato all'esito positivo dei collaudi in corso d'opera fatti eseguire dal Collaudatore.

Il collaudo finale deve avere luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; trascorso tale termine l'Appaltatore può rivolgersi al giudice competente.

Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimazione, resta in facoltà della Stazione Appaltante disporre la presa in consegna anticipata, parziale o totale, delle opere di ogni genere eseguite, senza che l'Appaltatore possa opporsi o avanzare diritti e pretese di sorta.

In tal caso la Stazione Appaltante potrà eseguire un collaudo tecnico provvisorio allo scopo di accertare se le opere siano state eseguite con le regole dell'arte e secondo le prescrizioni tecniche del contratto, e se sia possibile e quanto di farne uso.

Tale collaudo provvisorio sarà fatto constatare con apposito "Verbale di accertamento" da compilarli in contraddittorio con l'Appaltatore .

ART. 39 PAGAMENTO IN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI

Nel corso dei lavori, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in base a stati di avanzamento da emettere al completamento di ogni intervento specifico e risultante dalla

Sommatoria

degli importi inerenti i "lavori a misura", valorizzati applicando i prezzi contrattuali indicati al precedente Articolo 32

<i>N. Prog.</i>	<i>INTERVENTI SPECIFICI</i>

Per intervento specifico completo si intende l'opera ultimata in ogni sua parte,

L'emissione del certificato di pagamento resta comunque subordinata:

- all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante, relativamente all'appaltatore, ai subappaltatori e subcontraenti in genere, dei DURC, in originale, relativi al periodo di esecuzione del SAL, in attuazione di quanto previsto all'art. 105, c. 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016;

- all'avvenuta preventiva consegna da parte dell'Appaltatore della seguente documentazione:

- copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori (c. 14 dell'art.105 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i);
- fogli di presenza del personale presente in cantiere con le relative generalità, distinto in dipendenti dell'appaltatore e subappaltatori;
- liste giornaliere dei mezzi e delle attrezzature presenti in cantiere;
- copia della parte del "Libro Unico del Lavoro" corrispondente ai contenuti già propri del "Libro Matricola" dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori;
- "Programma esecutivo" sottoscritto dall'impresa, in copia cartacea, e in file su supporto magnetico;
- fotocopia della quarta copia del "FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI TRASPORTATI".

Dall'importo complessivo dello stato d'avanzamento, calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione Appaltante per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo.

L'importo delle penalità e delle sanzioni in cui l'Appaltatore fosse incorso per i motivi di cui all'art. 26 del presente capitolato, verrà detratto dall'importo della rata di acconto relativa al s.a.l. nel cui periodo di riferimento si sia verificato l'evento causale della penale.

Nel caso di sospensione dei lavori per un periodo continuativo superiore a 90 giorni, espressamente ordinata dalla Stazione Appaltante e per cause non dipendenti dall'Appaltatore, lo stesso potrà avanzare richiesta scritta per la redazione dello stato di avanzamento e l'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo e dall'effettivo completamento "dell'intervento specifico".

L'emissione del certificato di pagamento relativo alle rate di acconto sarà effettuata entro 45 gg. dall'avvenuto raggiungimento delle condizioni di emissione del S.A.L., riportate nel presente articolo.

L'emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile, così come disposto dall'art. 102, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore non potrà emettere fattura in data anteriore a quella di emissione del certificato di pagamento corrispondente e del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

La presentazione di fattura emessa in data non anteriore a quella di emissione del Certificato di pagamento e del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione costituisce condizione essenziale per l'emissione del titolo di spesa (pagamento) a favore dell'Appaltatore.

Il pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo avverrà a 60 giorni d.f.f.m.

RT. 40 ACCREDITO DELL'ANTICIPAZIONE

Non è prevista l'erogazione dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

ART. 41 DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

I danni causati da forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dalle norme vigenti, avvertendo che le denunce del danno devono essere sempre fatte per iscritto.

Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore, gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero causati dalle acque di pioggia alle scarpate, ai tagli, ad ai rilevati negli interrimenti delle cunette, dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spesa.

ART. 42 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MANO D'OPERA

L'Appaltatore è obbligato, nei confronti del personale alle sue dipendenze occupato nei lavori costituenti oggetto dell'Appalto, a provvedere alla sua retribuzione ed assicurazione sociale obbligatoria, nessuna esclusa, uniformandosi alle disposizioni legislative, regolamenti e CCNL vigenti od a quelli che dovessero entrare in vigore ed essere emanati durante l'esecuzione dei lavori.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi sopra menzionati, la Stazione Appaltante, dietro suo accertamento o dietro segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei pagamenti o del saldo in caso di ultimazione dei lavori, destinando le somme accantonate a garanzia di quanto sopra, fino a che non sia stato accertato l'adempimento totale degli obblighi.

Per tali eventuali sospensioni o ritardi dei pagamenti l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non potrà avanzare alcun diritto o risarcimento danni.

L'Appaltatore sarà garante dell'osservanza di tutte le norme e leggi vigenti o che entrassero in vigore durante l'esecuzione dei lavori.

1. Relativamente alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene del lavoro si richiamano in particolare:

- il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;
- il D.Lgs. 10/09/2003, n. 276;
- l'art.64 del D.P.R. n. 303 del 19/03/1956 "Norme generali per l'igiene del Lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.

2. Relativamente alla disciplina del diritto del lavoro dei disabili si richiama in particolare:

- la Legge 12 Marzo 1999, n. 68 e s.m..

Così come stabilito all'art.18, c.1, lett. U), del D.Lgs. 81/2008 e s.m., l'Appaltatore ed i suoi subcontraenti dovranno munire i loro lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente oltre alle generalità del lavoratore e all'indicazione del datore di lavoro, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

I lavoratori autonomi dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le loro generalità e l'indicazione del Committente.

ART. 43 VARIANTI IN CORSO D'OPERA - LAVORI IN AUMENTO E IN DIMINUIZIONE PER OPERE MIGLIORATIVE

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, può apportare varianti e richiederne all'Appaltatore l'esecuzione; tale richiesta dovrà essere formulata a seguito di approvazione della relativa perizia.

LAVORI IN AUMENTO E IN DIMINUIZIONE PER OPERE MIGLIORATIVE

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti di cui all'art. 106, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante avrà pure la facoltà di introdurre opere migliorative, nei limiti previsti dalla normativa, o di non far eseguire parti dell'opera, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi di eseguire quanto ordinato dalla Direzione Lavori.

Potranno essere ordinate dalla Stazione Appaltante variazioni di opere già eseguite in tutto o in parte; l'ordine di eseguire variazioni sarà dato per iscritto dalla Direzione dei Lavori e comporterà per l'Appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che risultassero inutili nella esecuzione delle variazioni di opere.

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell'Appaltatore allo stesso verrà riconosciuto il pagamento delle opere già eseguite sulla base dei prezzi contrattuali.

Se invece le variazioni dipendono da colpa dell'Appaltatore, alla Stazione Appaltante spetterà il pagamento delle sole parti utilizzabili, rimanendo a carico dell'Appaltatore ogni onere di demolizione di quanto non utilizzato ed il ripristino di quanto indebitamente modificato.

Le provviste eventualmente già effettuate dall'Appaltatore, che non siano state previamente autorizzate per iscritto dalla Direzione dei Lavori e non utilizzabili nel corso delle variazioni apportate, non verranno liquidate dalla Direzione dei Lavori e rimarranno di esclusiva proprietà dell'Appaltatore che potrà liberamente disporre.

Relativamente alle opere a corpo, il Direttore dei Lavori, su motivata richiesta della Stazione Appaltante, potrà ordinare, con apposito Ordine di Servizio, modifiche all'esecuzione delle stesse che possano comportare riduzioni delle lavorazioni previste a progetto; le riduzioni dell'importo delle opere a corpo verranno valorizzate utilizzando i prezzi contrattuali.

ART. 45 DIFETTI DI COSTRUZIONE - POLIZZE INDENNITARIE E DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Qualora la Direzione Lavori presuma che sussistano difetti di costruzione di qualsiasi genere essi siano, potrà ordinare gli accertamenti più idonei ed opportuni che saranno a carico dell'Appaltatore.

Nel caso che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, venissero riscontrati dei vizi o difetti, l'Appaltatore sarà obbligato alla demolizione e rifacimento successivo, a totale suo carico e secondo le buone regole dell'arte, dei lavori eseguiti senza la necessaria diligenza od osservanza delle disposizioni impartite.

Nell'eventualità che l'Appaltatore non esegua prontamente l'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione e rifacimento successivo dei lavori oggetto di vizi, addebitandogli le spese.

L'Appaltatore dovrà garantire che i lavori sono stati eseguiti secondo le norme previste dalle specifiche tecniche, che tutti i materiali forniti sono nuovi, esenti da difetti e che nulla è stato trascurato od omesso per la realizzazione dell'opera secondo la migliore tecnica dell'arte.

I lavori da lui realizzati ed i materiali e/o le apparecchiature di sua fornitura si intendono garantiti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Durante tale periodo, l'Appaltatore sarà tenuto a riparare o sostituire e mettere in opera, senza alcun onere per la Stazione Appaltante e con il minimo pregiudizio per l'esercizio degli impianti, tutto quanto presenti difetti o che comunque non risponda alle prescrizioni di Contratto, sempreché gli inconvenienti riscontrati siano dovuti a cause imputabili all'Appaltatore stesso.

Qualora tali difetti non venissero corretti con la debita sollecitudine, la Stazione Appaltante concederà un congruo termine ultimativo all'Appaltatore, trascorso il quale, potrà assumere direttamente i necessari provvedimenti.

In tale caso il costo relativo verrà addebitato all'Appaltatore, senza pregiudizio di eventuali altri provvedimenti a suo carico a motivo di tale inadempienza.

Se a causa della sostituzione di elementi difettosi, la Stazione Appaltante ritenesse che la funzionalità o il rendimento dell'impianto possa essere stato modificato, potrà richiedere che vengano ripetute le prove.

Tale richiesta dovrà essere formulata all'Appaltatore entro un mese dall'eventuale sostituzione di cui sopra.

Limitatamente alle parti sostituite, riparate o messe a punto, il periodo di garanzia verrà protratto di 12 mesi dalla data della suddetta sostituzione, riparazione o messa a punto.

L'Appaltatore resta comunque obbligato, ove ne ricorrano gli estremi, all'osservanza dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., relativamente alla stipula di polizze indennitarie e di responsabilità civile verso terzi decennali, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale delle opere o per rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, da stipularsi contestualmente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 46 TENUTA DELLA CONTABILITÀ - ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DELLE OPERE

Tutta la contabilità dei lavori dovrà essere tenuta secondo le disposizioni della normativa vigente, la cui applicazione è richiamata nel presente Capitolato.

Le osservazioni dell'Appaltatore sui predetti documenti, nonchè sui certificati di collaudo, non potranno essere prese in nessuna considerazione, se non saranno presentate ed iscritte nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa sopra citata.

La Direzione Lavori potrà provvedere in qualsiasi momento all'accertamento e alla misurazione delle opere compiute e delle quote percentuali di esecuzione di ciascun gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, da eseguire in contraddittorio con l'Appaltatore e da riportare sul "Libretto delle misure".

Il "Libretto delle misure" sarà di volta in volta sottoscritto dall'Appaltatore che potrà rifiutare di apporvi la propria firma.

L'Appaltatore però avrà diritto di annotare sul "Registro di contabilità" quelle osservazioni che riterrà di fare, in ordine al solo modo di misurazione, contabilizzazione ed all'interpretazione del Capitolato.

Qualora l'Appaltatore si rifiutasse di firmare il "Libretto delle misure", la Direzione Lavori ne farà specifica annotazione ed i rilievi e le osservazioni fatte dal Direttore dei Lavori verranno considerate come definitive ed obbligatorie per l'Appaltatore.

All'atto del rilascio di ogni "Stato di avanzamento", l'Appaltatore dovrà firmare il "Registro di contabilità".

L'Appaltatore durante il corso dei lavori potrà far valere le proprie ragioni nel modo sopra stabilito, ma non potrà sospendere o ritardare i lavori e giustificarne il benché minimo ritardo, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori.

Le eventuali richieste dell'Appaltatore, in sede di liquidazione dei lavori, non potranno essere prese in considerazione alcuna se non saranno state trascritte tempestivamente sul "Registro di Contabilità" appoggiandole con le osservazioni del caso.

Nell'eventualità che l'Appaltatore non si presti all'esecuzione delle operazioni di controllo e misura, gli verrà notificato un termine perentorio ed ultimo, scaduto il quale gli verranno addebitati tutti i maggiori oneri che si dovessero per conseguenza sostenere.

In tal caso l'Appaltatore non potrà avanzare richieste o riserve per l'eventuale ritardo con cui si procederà alla contabilità dei lavori eseguiti e alla successiva emissione di certificati di pagamento.

L'Appaltatore è altresì tenuto, indipendentemente da quanto sopra esposto, a richiedere alla Direzione Lavori la ricognizione e misura in contraddittorio di quelle opere che successivamente, col prosieguo dei lavori, non si fosse in grado di misurare.

Nell'eventualità che l'Appaltatore non abbia richiesto la ricognizione a tempo debito, e non si potessero poi accertare definitivamente le qualità e quantità dei lavori eseguiti, questi dovrà sottostare ed accettare la stima che la Direzione Lavori indicherà o accollarsi tutte le spese e danni per una tardiva ricognizione.

ART. 47 CRONOPROGRAMMA LAVORI

Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori il proprio cronoprogramma lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e dev'essere approvato dalla Direzione dei Lavori.

Il cronoprogramma lavori dell'Appaltatore dovrà essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e, in particolare, esemplificativamente, ma non esaustivamente:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..